

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Maria Elisabetta Contino	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 13 ottobre 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo dell'8.07.2010 la società ricorrente, rappresentata da uno studio legale, ha chiesto alla Banca di procedere alla cancellazione di una segnalazione *a sofferenza* effettuata in Centrale dei Rischi, a suo carico, per un importo di Euro 3.319,32, ritenendone insussistenti i presupposti previsti dalle disposizioni applicabili e, in ogni caso, considerato l'avvenuto ripianamento del debito con assegno emesso il 22.06.2010.

I fatti all'origine della controversia sono sintetizzati nel reclamo come segue:

- la ricorrente ha maturato nei confronti della Banca un'esposizione debitoria per complessivi Euro 34.000,00 a causa di uno sconfinamento in relazione ad un'apertura di credito in conto corrente ed in relazione al ritardo nel pagamento di alcune rate di un mutuo ipotecario;
- in data 7.04.2010 la Banca ha comunicato alla ricorrente la revoca dell'apertura di credito e la contestuale decadenza della stessa dal beneficio del termine in relazione al mutuo fondiario;
- con raccomandata del 4.06.2010 la ricorrente ha sottoposto alla Banca un piano di rientro che prevedeva la conversione del debito per cassa in un prestito chirografario a 60 mesi e la regolarità nel pagamento delle rate del mutuo a scadere;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- iv. la Banca invece, con raccomandata del 7.06.2010, ha proposto un rientro del debito per cassa mediante pagamenti rateali mensili di Euro 800,00, oltre al ripianamento in unica soluzione delle rate di mutuo impagate;
- v. in data 22.06.2010 la società ricorrente ha appreso da altro intermediario di essere stata segnalata a sofferenza dalla Banca già dal 17.06.2010;
- vi. a stretto giro la società ha estinto il debito mediante il versamento di un assegno circolare di Euro 34.000,00 emesso il 22.06.2010;
- vii. contestualmente la società ha chiesto l'estinzione del conto corrente aperto presso la Banca.

La società ricorrente rilevava come il persistere della segnalazione alla data del reclamo (8.07.2010) anche a seguito del ripianamento della posizione debitoria le provoca *“delle tensioni nei rapporti con gli istituti di credito (...) con conseguente rischio di compromissione della stabilità finanziaria e patrimoniale della stessa”* e contesta altresì l'esistenza dei presupposti per procedere alla segnalazione a sofferenza.

La Banca replicava con lettera del 12.07.2010, evidenziando che la segnalazione a sofferenza si è resa necessaria a causa del *“comportamento assolutamente dilatorio [della società] che si trascinava da mesi anche a fronte delle richieste di “rientro”*, confermato dalla mancata risposta della società alla controproposta della Banca del 7.06.2010; rilevava inoltre che a partire dell'1.01.2010 la posizione della ricorrente in CR presentava *“sconfinamenti sia nelle linee di credito a scadenza sia in quelle a revoca”*.

Precisava di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione (*“con decorrenza anteriore alla segnalazione del 30/06/10”*), non appena ricevuto il pagamento da parte della società mediante il versamento, in data 22.06.2010, dell'assegno circolare di Euro 34.000,00 e di aver comunicato immediatamente alla società, in modo formale, il venir meno dei requisiti della segnalazione.

La società ricorrente replicava per ribadire l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla luce della complessiva situazione finanziaria della stessa nonché in quanto non preceduta da avviso scritto. Contestava inoltre l'ingiustificato ritardo della Banca nel procedere alla cancellazione a seguito dell'estinzione della posizione debitoria (*“...nonostante la [società] abbia proceduto all'estinzione del debito complessivo, in unica soluzione, mediante versamento ... della somma di Euro 34.000,00, portata dall'assegno circolare n. 7309311201, emesso da [altra banca] il 22 giugno 2010 (a soli 5 giorni dalla segnalazione) la Vostra Banca ha dato disposizioni per la cancellazione solo il 6 luglio 2010”*).

La Banca rispondeva sostenendo che l'informazione circa l'avvenuto passaggio a sofferenza non debba essere anteriore al passaggio stesso e che, a tal fine, erano sufficienti le comunicazioni inviate *ex post* dalla Banca che hanno dato l'informazione circa l'intervenuto mutamento di *status* della società, segnalato dalla Banca in data 17.06.2010. Precisava inoltre che *“nessuna segnalazione in ordine agli importi relativi alla posizione della [società] al mese di giugno [2010] è stata effettuata, tenuto conto del pagamento tardivo”*.

Dopo aver riepilogato i fatti all'origine della controversia (già esposti in sede di reclamo) il ricorrente ribadisce l'illegittimità della segnalazione a sofferenza disposta dalla Banca il 17.06.2010 *“in considerazione della circostanza che l'analisi della Centrale Rischi relativa*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*alla [società] relativa ai mesi precedenti alla segnalazione a sofferenza non denotava alcun serio indice di anomalia nei rapporti della società con altri intermediari”, nonché in relazione all’elaborazione giurisprudenziale che subordina la legittimità della segnalazione a sofferenza alla circostanza che l’imprenditore versi in uno stato di insolvenza, mentre “la società, al momento della segnalazione, e sia in epoca precedente, non presentava una situazione di tensione allarmante nei confronti dell’intero circuito bancario”.*

Ricorda che in data 22.06.2010 la società ha provveduto all’estinzione della posizione debitoria all’origine della segnalazione, ma che, ciononostante la Banca si è attivata con ritardo (“*dopo ben 14 giorni dall’estinzione dell’esposizione debitoria*”) per la cancellazione della segnalazione.

Conclude chiedendo:

- 1) che sia accertata l’illegittimità della condotta tenuta dalla Banca nell’effettuare la segnalazione della società in Centrale del Rischio nella categoria *a sofferenza* alla luce degli obblighi imposti agli intermediari dalle Istruzioni della Banca d’Italia emanate con circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successive modifiche;
- 2) il risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa, nei limiti di competenza dell’ABF.

La Banca ha trasmesso le proprie Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite PEC, il 4.03.2011.

La Banca sostiene di aver effettuato la segnalazione *a sofferenza* a seguito di telegramma di messa in mora ed intimazione di pagamento inviato alla società il 7.04.2010 al quale la società avrebbe dato riscontro dopo due mesi (cfr. lettera del 4.06.2010) per proporre un piano di rientro del debito rifiutato dalla Banca con lettera del 7.06.2010.

Evidenzia di aver formulato una controproposta per il ripianamento della posizione debitoria, nella lettera del 7.06.2010, alla quale la società non avrebbe risposto. Precisa inoltre di aver sollecitato la società a fissare un incontro per concordare le modalità di rientro, già in data 29.12.2009, ma che la società, dopo un iniziale riscontro a tre mesi di distanza dalla richiesta, non aveva dato seguito alle sue dichiarate intenzioni.

Con specifico riguardo ai presupposti della segnalazione la Banca rileva che la nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione di un credito a sofferenza non sia in alcun modo equiparabile a quella contemplata in ambito fallimentare e contesta, altresì, il presunto obbligo degli intermediari segnalanti di riscontrare una situazione di “*tensione allarmante*” in Centrale Rischio, prima di procedere all’appostazione a sofferenza di un determinato credito, rilevando che, così opinando, gli intermediari si troverebbero nell’impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione.

Quanto alla tempistica di rientro *in bonis* della posizione la Banca sostiene che solo in data 8.07.2010 è stato versato dalla società l’ulteriore importo di Euro 564,46 necessario, all’esito dei conguagli effettuati, a riammettere in termini la società in ordine al mutuo fondiario alla stessa intestato. Una volta completata l’operazione di riammissione in termini, in data 9.07.2010 è stata segnalata alla Centrale Rischio l’intervenuta modifica di “status” della società.

Peraltro, per evitare che la società di trovasse in difficoltà con altri istituti di credito, la Banca rileva di aver già dato atto alla società - con lettere del 23.06.2010 e dell'1.07.2010 - del buon fine dell'assegno circolare ai fini della copertura dell'esposizione debitoria.

Conclude chiedendo all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Le controdeduzioni sono state inviate al legale della società ricorrente con lettera prot. n. 0220873/11.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su due domande tra loro strettamente correlate: la prima attiene all'accertamento della illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente in Centrale Rischi con le modalità e per le ragioni esposte in narrativa; la seconda alle conseguenze risarcitorie di tale asseritamente illegittima segnalazione. E' evidente quindi che il primo accertamento costituisce presupposto per l'esame della seconda domanda.

Circa l'accertamento richiesto della illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, le tesi delle parti divergono sia con riguardo alla sussistenza dei requisiti sostanziali sia con riguardo alla sussistenza dei requisiti procedurali.

La ricorrente infatti sostiene che la sua posizione finanziaria escludeva la possibilità di configurare a suo carico una situazione di insolvenza. L'intermediaria rileva come la posizione di scopertura del cliente e la sua oggettiva renitenza a sanarla, nonché la inutilità dei plurimi solleciti ad essa rivolti costituissero elementi convergenti nell'indicare la necessità di procedere alla segnalazione.

Il Collegio rileva come la tesi giuridica sostenuta dalla ricorrente non sia corretta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti insegnato che la nozione di insolvenza cui si deve fare riferimento ai fini della legittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi diverge dalla nozione di insolvenza cui si deve fare riferimento in sede fallimentare. Ai fini delle segnalazioni si deve concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza quindi fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità dei crediti (Cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, 12626 del 24.5.2010). In contemplazione dei fatti esposti in narrativa, che al di là delle coloriture di parte, sono pacifici nella loro sostanza, non si può quindi ritenere che la segnalazione in esame non fosse corretta.

A diversa valutazione conduce l'esame del profilo procedimentale. Al riguardo è pacifico che è mancato il preavviso al cliente da parte dell'intermediario. Quest'ultimo sostiene che il preavviso non era necessario e che il cliente può essere avvertito ex post. Tale tesi non è condivisibile. Questo Collegio, come altri collegi dell'ABF, ha più volte ribadito l'essenzialità dell'adempimento dell'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito, o di far rilevare errori nella identificazione dei presupposti sostanziali (si vedano ex multis: Decisione n. 95/10, Roma; Decisione n. 2102/11, Milano).

Date queste funzioni essenziali del preavviso non può ritenersi legittima una segnalazione che non ne sia stata preceduta.



In considerazione di ciò il Collegio deve ritenere che la segnalazione lamentata non sia stata proceduralmente legittima.

Ciò consente di procedere all'esame della domanda risarcitoria.

Al riguardo il Collegio deve solo richiamare i propri precedenti dai quali non ha motivo di discostarsi.

Dall'esame di detti precedenti si ricava che nel caso di illegittima segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un soggetto ne compromette la reputazione di “buon pagatore”, precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito. Il comportamento dell'intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei c.d. diritti della personalità (danno all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e, dall'altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere, può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis..

In riferimento al caso in esame si deve osservare come il ricorrente abbia indicato che la illegittima segnalazione ha comportato problemi e tensioni con altri enti ed organismi di credito. Tale fatto integra in astratto un danno di tipo patrimoniale, ma il ricorrente non ha offerto idoneo supporto probatorio che consenta di passare dalla configurazione in astratto del danno alla sua quantificazione in concreto e nel caso non è possibile procedere ad una valutazione per via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., posto che difettano gli elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Diversa conclusione può, invece, trarsi in relazione ai danni non patrimoniali. Com'è noto, i danni non patrimoniali, dopo l'intervento delle SS. UU. del novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale. Orbene, è evidente che l'erronea segnalazione in una centrale rischi causa un danno da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale. Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato, deve altresì precisarsi che la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico (da ultimo, ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1410).

Gli elementi da tenere in considerazione al riguardo sono sia la gravità della colpa che l'intensità della lesione.

Riguardo al primo elemento si deve confermare che la colpa della banca resistente non è certamente elevata, essendo la illegittimità della segnalazione derivante da difetti procedurali. Nemmeno può dirsi che vi sia stato ritardo grave e colpevole ritardo nel provvedere alla cancellazione, come sostiene la ricorrente.

Riguardo al secondo elemento, fermo restando che la lesione reputazionale si è verificata e che il cliente è soggetto che professionalmente opera a stretto contatto con i settori del credito, è però da considerare che al momento la segnalazione è stata cancellata.

E' infine da considerare che dalle decisioni dell'ABF emerge come il danno reputazionale derivante da errate segnalazioni in C.R. è stato quantificato, sempre in via equitativa, in somme che oscillano da € 1.000 ad € 5.000.

In riferimento a detti parametri il Collegio reputa equo determinare il quantum del danno risarcibile nella somma di € 2.000,00.

**PQM**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca alla ricorrente la somma di € 2000,00 equitativamente determinata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO